ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 26

L'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo precedente e' corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalita' anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali dei comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza, dei fenomeni sismici. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 1.200 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo anno 1972.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it